

PROCEDURA APERTA

AFFIDAMENTO, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO SUDDIVISO IN DUE LOTTI, A PIU' OPERATORI ECONOMICI DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEI PROGETTI DELLE OPERE DI COLLETTAMENTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE AFFIDATE ALLA GESTIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO EXD.P.C.M. DEL 7 AGOSTO 2023

COD. COMMESSA: PR-000476

Cod. commessa Regione Calabria: PR-000477

Cod. commessa Regione Campania: PR-000478

Cod. commessa Regione Sicilia: PR-000479

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

TRA

SOGESID S.p.A. con sede in Roma (RM), via Nomentana n.41, Codice Fiscale e P. IVA. 04681091007, in persona dell'Amministratore Delegato Ing. Errico Stravato, nato a Roma il 30/05/1963, domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto presso la sede sociale, pec: sogesid@pec.sogesid.it (di seguito anche "**Stazione Appaltante**")

E

[operatore economico] con sede in, via, C.F. e P.IVA, pec, in persona del suo legale rappresentante, nato a il, C.F.

OPPURE

_____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ legale rappresentante Dott. ___, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, e la mandante ___, con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____ (di seguito anche "**Appaltatore**" o "**Affidatario**")
(congiuntamente anche "**le Parti**")



PREMESSO CHE

- con provvedimento prot. C-0000279 del 01/02/2024 il dott. Francesco Santini è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (di seguito anche solo “RUP”) per l’affidamento, mediante accordo quadro, dell’appalto in oggetto;
- ai sensi e per gli effetti dell’art.15 comma 4, del D.Lgs n.36/2023 (Codice dei contratti pubblici, di seguito anche solo “Codice”), la Stazione Appaltante si riserva di nominare ulteriori RUP per la fase di esecuzione di ciascun contratto attuativo;
- con decisione di contrarre prot.del, la Stazione Appaltante ha determinato di affidare, mediante accordo quadro, *ex art.59*, comma 3, del Codice, a più operatori economici, individuati con procedura aperta *ex art.71* del medesimo Codice e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt.44, 71 e 108, comma 2, lett. e) del Codice, un accordo quadro per servizi di verifica, per un un importo complessivo a base di gara stimato in un massimo di € **6.708.117,00** (seimilionsettecentottomilacentodiciassette/34), suddiviso in due lotti che hanno rispettivamente i seguenti importi: **lotto1 1.464.447,00; lotto 2: 5.243.670,00.**
- in esito all’espletamento della procedura, la Stazione Appaltante, con provvedimento prot. del ha dichiarato l’aggiudicazione dell’accordo quadro in favore dell’Appaltatore che ha presentato la migliore offerta tecnico economica, con un ribasso del,.....%;
- l’importo netto di aggiudicazione dell’Accordo Quadro ascende ad €..... (comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €0,00 quale corrispettivo netto per la redazione del servizio di verifica);
- sono stati effettuati, con esito positivo, i controlli in ordine al possesso, in capo all’operatore economico aggiudicatario, dei requisiti generali e speciali richiesti dalla *lex specialis* di gara;
- è stata altresì accertata l’assenza di cause di esclusione ai sensi degli artt.94 e 95 del Codice;
- la predetta aggiudicazione è stata comunicata a tutti i concorrenti, ai sensi dell’art.90 del Codice in data.....;
- l’Appaltatore, nella documentazione di partecipazione alla gara, ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto per i singoli contratti nei limiti di cui all’art.119 del Codice e per le categorie di seguito indicate.....;
- l’Appaltatore ha costituito le garanzie prescritte dall’art. 11 del CSA;
- ai sensi dell’art.91 del D.Lgs. n.159/2011 sussistono i presupposti di legge per la stipulazione del presente contratto;
[OVVERO]
- tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia, in data è stata richiesta ai sensi dell’art.85 del D.Lgs. n.159/2011 la comunicazione/informazione antimafia per l’Affidatario e che, essendo trascorsi più di 30 (trenta) giorni dalla predetta richiesta senza riscontro, la Stazione Appaltante è legittimata a procedere alla stipula del presente contratto, che, conseguentemente, è sottoposto a condizione risolutiva, derivando dall’eventuale comunicazione interdittiva l’inefficacia dello stesso con ogni conseguenza di legge;
- il Responsabile del Procedimento e il Legale Rappresentante dell’Appaltatore hanno concordemente redatto il Verbale di Constatazione nel quale danno atto del permanere delle



- condizioni che consentono l'immediato espletamento del servizio di verifica;
- l'Appaltatore accetta, senza condizioni, o riserva alcuna, tutte le norme e prescrizioni contenute nella Documentazione di Gara, nel presente Contratto, ed in particolare, nel CSA allegato al progetto;
 - la stipula del presente Atto non vincola in alcun modo la Stazione appaltante relativamente all'affidamento dei contratti attuativi;
 - l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Atto e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto e le condizioni di affidamento e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

TUTTO CIO' PREMESSO,

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto, le Parti convengono e stipulano quanto segue

ARTICOLO 1 - NORME REGOLATRICI DELL'ACCORDO QUADRO

1. Le premesse all'Accordo Quadro, gli atti e i documenti in esso richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo Accordo Quadro così come l'offerta tecnica ed economica, il CSA e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
2. L'esecuzione del presente Accordo è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a) dalle disposizioni del Decreto Legislativo n.36 del 31 marzo 2023, Codice dei contratti pubblici, e relativi allegati, nonché in generale, dalle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di contratti pubblici;
 - b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - c) da tutti i decreti ministeriali e da tutte le norme tecniche e professionali applicabili all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto;
 - d) dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e, in generale, da tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo quadro ha ad oggetto l'affidamento, a più operatori economici, dei servizi di verifica degli interventi indicati negli allegati "sub 1" e "sub 2" al disciplinare di gara, suddivisi in due lotti distinti per importo di servizi pari o superiore a venti milioni di euro (art.34, comma 2, lett. a dell'All.1.7 del D.lgs. n.36/2023).
2. In ogni caso, per una descrizione maggiormente dettagliata delle attività oggetto dell'Accordo Quadro si rimanda a quanto espressamente previsto all'art.1 del CSA, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. I progetti da verificare riguarderanno le opere di collettamento, fognatura e depurazione delle



acque reflue affidate alla gestione commissariale.

4. Sono, altresì, comprese nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative previste nella pertinente documentazione di gara, integrata, ove compatibile, dall'offerta presentata dall'Affidatario in sede di gara.
5. Il presente Accordo Quadro non impegna la Stazione Appaltante a concludere Contratti attuativi per l'intero importo contrattuale, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.
6. Pertanto, l'Appaltatore non avrà alcun diritto in ordine all'esecuzione delle complessive prestazioni oggetto del presente Accordo che potranno o meno essere commissionate, né al raggiungimento dell'importo complessivo stimato dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 3 - TEMPO UTILE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ, PROROGHE E SOSPENSIONI

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata pari a 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla stipula dello stesso. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà procedere all'affidamento delle prestazioni afferenti ai singoli lotti, mediante la sottoscrizione di contratti attuativi con l'affidatario.
2. L'Accordo Quadro cesserà comunque di avere efficacia all'esaurimento dell'importo di cui al relativo valore contrattuale, salvo che la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di cui all'art.120 del Codice.
3. L'Accordo Quadro si esaurirà comunque decorsi 36 (mesi) mesi ancorché non siano state interamente impiegate le somme richieste e cesserà di avere efficacia alla scadenza fissata, anche se nel corso della sua durata non sia stata affidata alcuna attività e senza alcun diritto dell'Affidatario di chiedere indennizzi o risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.
4. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che la Stazione Appaltante richiederà fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Le prestazioni richieste tramite contratti attuativi emessi prima della scadenza dell'Accordo Quadro dovranno essere ultimate anche se sia già decorso il termine di scadenza del predetto Accordo Quadro.
5. I contratti attuativi conservano efficacia sino al completamento delle attività oggetto di affidamento, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro e senza che, in questo caso, l'Appaltatore possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.
6. L'affidatario è tenuto ad eseguire le prestazioni che la Stazione Appaltante richiederà sino alla data di scadenza, intervenuta la quale non potranno essere più conclusi dalla Stazione Appaltante, con gli operatori economici parti dell'Accordo Quadro, contratti attuativi né eventuali atti aggiuntivi agli stessi.
7. Resta facoltà della Stazione Appaltante disporre sospensioni o concedere proroghe, nel rispetto della normativa di settore.
8. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle previsioni del CSA.
9. Quanto alle tempistiche di esecuzione del servizio di verifica da espletarsi per ciascun progetto, fermo quanto sarà previsto dai singoli Contratti attuativi, si rinvia alle previsioni



dell'art. 9 del CSA.

ARTICOLO 4 – PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei servizi indicati nei singoli contratti attuativi affidati, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale del servizio.
2. Le penali di cui al presente articolo sono in ogni caso applicate, nella misura e secondo i termini, le modalità e le condizioni di cui all'art. 2 del Disciplinare nonché secondo quanto previsto nel CSA, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
3. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi precedenti non può comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo delle singole prestazioni; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto disposto in materia di risoluzione del contratto dal CSA, nonché all'art.22 del presente Accordo Quadro,.
4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

1. Le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili e secondo le modalità dettagliate e riportate nel citato CSA, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'Affidatario sarà l'unico responsabile di tutte le prestazioni necessarie alla corretta esecuzione delle attività e si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo.
3. Tutte le attività dovranno essere svolte nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.) e secondo quanto previsto nel CSA allegato al presente Accordo Quadro.
4. Per maggiori dettagli in ordine alle modalità di esecuzione dell'appalto, si rinvia alle previsioni del CSA nonché a quanto previsto nei rispettivi accordi attuativi.

ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVO

1. L'importo dell'accordo quadro al netto del ribasso del% ascende ad €..... (comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 0,00 e della manodopera indicata dall'operatore pari ad €0,00).
2. In forza dell'Accordo Quadro, pertanto, l'Affidatario si obbliga ad accettare (e conseguentemente ad adempiere) il contenuto del presente atto e dei successivi singoli contratti attuativi, sino a concorrenza del predetto importo massimo.
3. L'importo massimo contrattuale non è garantito all'Affidatario in quanto non è da considerarsi vincolante né per la Stazione appaltante, né per gli Enti committenti i quali, pertanto, non



risponderanno nei confronti dell’Affidatario nel caso in cui i singoli contratti attuativi stipulati risultino complessivamente inferiori al predetto importo massimo contrattuale.

4. Più in generale, l’Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione appaltante nei confronti dell’Affidatario, salvo quelle espressamente allo stesso riferite, contenendo l’Accordo Quadro, quale contratto normativo e/o regolamentare, le condizioni generali dei singoli contratti attuativi che verranno stipulati tra la Stazione Appaltante e l’affidatario.
5. Il corrispettivo relativo alle attività di verifica suddivise nei rispettivi lotti si intende compensato a corpo e verrà contabilizzato secondo le modalità indicate nel CSA che qui deve intendersi integralmente richiamato.
6. I lavori eseguiti saranno contabilizzati a corpo secondo le modalità indicate nel CSA che qui deve intendersi integralmente richiamato.

ARTICOLO 7 - ANTICIPAZIONE - MODALITÀ DI PAGAMENTO – OBBLIGHI AI SENSI DELLA LEGGE N.136/2010 E S.M.I.

1. Il corrispettivo delle prestazioni eseguite, nel rispetto delle previsioni del Codice e con le modalità dettagliate nel CSA, sarà erogato dietro presentazione di regolari fatture elettroniche su cui dovranno essere riportati il CIG, il CUP ed il Codice di Commessa, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle predette fatture.
2. A far data dal 17/12/2019 è entrato in vigore l’obbligo di fatturare alla Sogesid S.p.A. nella modalità “fatturazione elettronica PA” ai sensi dell’art.1 della Legge 24 dicembre 2007 n.244 e del D.M. del 3.4.2013 n.55 con Codice IPA da consultare sul portale IndicePA al seguente link: <https://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php>”.
3. In particolare, il corrispettivo concernente le attività di verifica, fermo restando quanto previsto all’art.15 del CSA, cui si rinvia, sarà pagato con le seguenti modalità:
 1. 20% di anticipazione all’adozione dell’ordine di servizio;
 2. 20% dell’importo alla consegna del primo rapporto di verifica intermedio della progettazione;
 3. 50% dell’importo alla consegna del rapporto di verifica conclusivo della progettazione;
 4. 10% alla consegna dei lavori all’impresa appaltatrice e comunque trascorsi 6 mesi dalla data del rapporto conclusivo di verifica.
4. Gli importi da erogare saranno calcolati come sopra sulla base del corrispettivo stimato per ogni prestazione, al netto del ribasso offerto.
5. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’IVA all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori;
 - b) l’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale



- compensazione, fino all'integrale compensazione;
- c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D.Lgs. n.385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n.123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1. allegato al predetto decreto;
 6. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
 7. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
 8. La Stazione appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 5 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 6 o in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 7, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
 9. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva). La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori eventualmente assistiti dalle Organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvede al pagamento delle somme corrispondenti, nonché degli importi dovuti all'Appaltatore a titolo di pagamento dei servizi eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.
 10. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul/sui conto/i corrente/i comunicati dall'Affidatario, come di seguito meglio indicato.

ARTICOLO 8 – ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L'Affidatario dovrà eseguire le attività affidate, con il presente Accordo e mediante i contratti attuativi, con personale tecnico e operativo di provata capacità e idoneo, per numero e qualità, alla perfetta esecuzione di quanto richiesto dalla Stazione Appaltante.
2. L'Affidatario è ritenuto responsabile del comportamento di tutto il personale adibito all'esecuzione delle attività.
3. A tal fine, l'Affidatario ha fornito idonea garanzia assicurativa, rilasciata da primaria compagnia, in conformità a quanto disposto dal CSA, a copertura di tutti i rischi e danni comunque connessi all'esecuzione delle attività di che trattasi. Pertanto, la Stazione Appaltante è manlevata da ogni responsabilità per danni che possono derivare al proprio personale, a quello dell'Affidatario, a terzi o a cose, in dipendenza delle predette attività.
4. Le attività dovranno essere eseguite secondo le migliori regole dell'arte e in conformità alle prescrizioni contenute nel presente contratto, nel citato CSA e nell'allegata documentazione progettuale.



5. È a totale carico dell’Affidatario ogni ulteriore onere inerente la corretta realizzazione delle attività richieste.
6. L’Affidatario si impegna, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il congruo termine dalla medesima fissato, al rifacimento di quanto non eseguito secondo le modalità prescritte, restando salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali danni.
7. Nel caso in cui l’Affidatario ritenga che le disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante siano difformi ai patti contrattuali o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dall’Accordo Quadro ovvero dai Contratti attuativi, tali da comportare la redazione di un nuovo prezzo o uno speciale compenso dovrà formulare, con comunicazione scritta, le proprie eccezioni prima di dar corso all’esecuzione dei servizi cui le eccezioni si riferiscono.
8. Qualsiasi divergenza o contestazione fra l’Affidatario e la Stazione Appaltante nell’applicazione dell’Accordo Quadro non conferisce all’Affidatario alcun diritto a sospendere o ritardare l’esecuzione delle attività, né costituisce titolo per giustificare i ritardi nell’ultimazione delle stesse.

ARTICOLO 9 - RISPETTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N.231/2001 E S.M.I. E DEI SUOI ALLEGATI, DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PPCT) E DEL SISTEMA DI GESTIONE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE UNI ISO37001:2016

1. La Stazione Appaltante è dotata di un Modello Organizzativo *ex* D.Lgs. n.231/2001 e s.m.i (MOGC) cui sono allegati il Codice Etico e di Condotta ed il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed ha implementato un Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001:2016.
2. Tale documentazione è pubblicata sul sito istituzionale e a chiunque collabori, a qualsiasi titolo, con la Società si richiede di prenderne visione, di acquisire consapevolezza dei contenuti e di attenersi alle disposizioni ivi impartite.
3. Con la sottoscrizione dell’incarico, dunque, l’Affidatario si impegna ad astenersi dal compiere qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. n.231/01 e s.m.i. riportate nello stesso Modello di Organizzazione e Gestione, e a non compiere alcun atto di natura corruttiva o comunque contrario ai principi ed agli obblighi di cui alla sopracitata documentazione.
4. La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell’art.1456 del c.c. la risoluzione dell’incarico, ferma restando la facoltà della Società di agire per il risarcimento dei danni subiti.
5. Si segnala, inoltre, che, in ottemperanza alla direttiva sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulla Società da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di cui al D.M. n.144 del 17/04/2019, ogni disfunzione in ordine all’applicazione del citato PTCPT e relativi allegati verrà comunicata ai predetti Dicasteri.
6. Qualsiasi comunicazione attinente ad eventuali responsabilità *ex* D. Lgs. n.231/2001 e s.m.i. potrà essere effettuata al seguente indirizzo: “Organismo di Vigilanza *ex* D.Lgs. n.231/01 e s.m.i., Sogesid S.p.A. - Via Nomentana n.41, 00161 Roma”. Potrà, altresì, essere utilizzato il



seguito indirizzo di posta elettronica: organismodivigilanza@sogesid.it; organismodivigilanza@pec.sogesid.it.

7. Qualsiasi segnalazione relativa a comportamenti ascrivibili a fenomeni corruttivi nell'accezione descritta nel PPCT potrà essere effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma informatica disponibile al seguente link: <https://sogesid.whistleblowing.it/> ovvero mediante l'invio del modello di cui all'Allegato 3 al PPCT all'indirizzo e-mail dedicato whistleblowing@sogesid.it o all'indirizzo di posta ordinaria Sogesid S.p.A. Via Nomentana 41, 00161 – Roma, con l'indicazione della dicitura “Riservato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”.
8. Qualsiasi segnalazione relativa a comportamenti ascrivibili a fenomeni corruttivi nell'accezione descritta nella norma ISO37001:2016 potrà essere effettuata mediante l'invio del modello di una mail all'indirizzo fcpc@sogesid.it o all'indirizzo di posta ordinaria Sogesid S.p.A. Via Nomentana 41, 00161 – Roma, con l'indicazione della dicitura “Riservato alla Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione”.
9. Si dichiara sin d'ora che verrà assicurata la riservatezza nonché l'anonimato su ogni notizia pervenuta”.

ARTICOLO 10 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al D.Lgs. n.196/2003 recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
2. L’Affidatario è informato che i dati personali raccolti, ivi compresi quelli inerenti gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i., verranno trattati esclusivamente ai fini del presente affidamento. L’informativa completa è pubblicata sul sito aziendale ed è consultabile al seguente link <https://www.sogesid.it/it/privacy>.
3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare, eseguendo i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
4. Resta inteso che le parti, nell’ambito dell’attività oggetto del presente contratto, sono autonomi titolari di trattamento dei dati e assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.

ARTICOLO 11 - INCEDIBILITÀ DEI CREDITI E DIVIETO DI CESSIONE ANCHE PARZIALE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO.

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.



2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n.52, purché il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante e da questa accettato prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
3. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante, nel rispetto di quanto previsto nei documenti di gara, dall'articolo 16 del CSA, dall'art.119 del Codice, è ammesso il subappalto, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalle predette disposizioni.
4. Al fine di prevenire ed evitare il rischio di infiltrazioni criminali, ovvero per le specifiche caratteristiche dell'intervento, ai sensi di quanto previsto dall'art.119, comma 17 del Codice, i servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta iservizi.
5. In caso di subappalto, l'Affidatario rimarrà solidalmente responsabile verso la Stazione Appaltante dell'operato dei terzi subappaltatori per eventuali ritardi e/o inadempimenti, anche relativi agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia a quanto disciplinato in materia dal Codice, nonché dal CSA che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 12- NORMATIVA ANTIMAFIA ED ANTICORRUZIONE PATTO DI INTEGRITÀ CON LA SOGESID S.P.A.

1. Il venire meno, nel corso dell'affidamento, delle condizioni di insussistenza dei divieti o delle decadenze di cui al D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i. ovvero l'acquisizione di informazioni di valore interdittivo ad esito delle verifiche eseguite dalla Prefettura comporterà l'immediata risoluzione dell'affidamento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.
2. Nel rispetto di quanto disposto dall'art.1, comma 9, lett e) della Legge n.190/2012 e s.m.i. l'Affidatario, prima della sottoscrizione del presente atto, ha reso la dichiarazione in merito alla insussistenza/sussistenza tra il titolare, gli amministratori, i soci e i dipendenti del medesimo ed i dirigenti e/o i dipendenti della Stazione Appaltante di rapporti di parentela o di affinità.
3. La Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 c.c. qualora nei confronti dell'affidatario imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del Accordo Quadro sia disposta una misura cautelare o intervenga rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater, 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..
4. L'Affidatario si impegna, per tutta l'esecuzione delle prestazioni oggetto, al rispetto del Patto di Integrità pubblicato sul sito della Stazione Appaltante, nella sezione trasparenza, che dichiara di aver letto, conoscere e accettare integralmente, garantendo la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.



ARTICOLO 13 - CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

1. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, le attività oggetto del presente appalto devono essere realizzate in conformità agli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le stesse ed, in ogni caso, in conformità alle Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
2. Al fine di consentire il monitoraggio da parte di Stazione Appaltante delle conformità agli standard, l'Affidatario è tenuto a:
 - informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei servizi oggetto del presente appalto, che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto;
 - fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura delle attività oggetto del presente appalto;
 - accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte da Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa;
 - intraprendere, o far intraprendere da fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. A tal fine l'Affidatario ha reso le dichiarazioni di cui al questionario allegato al presente contratto. Con la sottoscrizione del presente atto e dell'allegato questionario l'Affidatario si impegna al rispetto degli obblighi ivi previsti.
4. La violazione delle presenti clausole contrattuali darà luogo all'automatica risoluzione del rapporto di cui ai sensi dell'art.1456 c.c. e darà luogo alle conseguenti sanzioni previste al successivo articolo.

ARTICOLO 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il rispetto degli impegni assunti con l'accettazione del presente atto e dei successivi contratti attuativi costituisce obbligazione di primaria importanza; pertanto, il mancato rispetto di una delle clausole di cui agli articoli 7, per la parte relativa agli obblighi di tracciabilità (Modalità di pagamento – Obblighi ai sensi della Legge n.136/2010 e s.m.i.), 9 ("Rispetto del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n.231/2001 e s.m.i. e dei suoi allegati), del piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PPCT) e del sistema di gestione di



prevenzione della corruzione UNI ISO 37001:2016”), 12 (“Normativa antimafia ed anticorruzione; Patto di integrità con la Sogesid S.p.A.”), 13 (“Conformità agli standard sociali minimi”), darà luogo all’automatica risoluzione del rapporto ai sensi dell’art.1456 c.c..

2. In ogni caso, la stazione appaltante potrà risolvere l’Accordo Quadro qualora fosse accertato, in corso di esecuzione, il venir meno in capo all’affidatario dei requisiti generali di cui all’art.94 e 95 del Codice o speciali necessari per l’esecuzione dell’appalto.
3. La stazione appaltante può inoltre risolvere l’Accordo Quadro, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art.122 del Codice.
4. Nel verificarsi la risoluzione la Stazione Appaltante procederà, in primo luogo, all’escussione della fideiussione, nonché tratterà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto del risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti conseguenti all’inadempimento ivi espressamente compresi i maggiori costi per il nuovo esperimento di gara, nonché gli importi che a titolo di penale la Stazione Appaltante dovrà riconoscere al proprio Committente per il mancato adempimento alle prestazioni.

ARTICOLO 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n.136, l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare il seguente conto corrente dedicato:
 - Banca
 - IBAN: IT; individuando i seguenti soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso: Sig. nato a il Residente in Via n..... C.F.
2. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 giorni ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
3. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.
4. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere i predetti contratti alla Stazione appaltante, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell’art.3 della Legge 13 Agosto 2010, n.136.
6. L’inadempimento di tali obblighi costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art.1456 c.c. e dell’art.15 del presente atto.
7. In caso di cessione del credito derivante dal presente Accordo Quadro, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.



ARTICOLO 16- RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le parti convengono di comune accordo che la risoluzione di eventuali controversie sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 17 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante del presente Accordo Quadro, anche se non materialmente allegati i seguenti documenti:
 1. [eventuale] Atto costitutivo RT;
 2. Questionario standard sociali minimi;
 3. Il CSA;
 4. Offerta presentata dall’Affidatario;
 5. Polizze di garanzia;
 6. Garanzia definitiva.

ARTICOLO 18 - ELEZIONE DEL DOMICILIO

1. Agli effetti del presente Accordo Quadro, l’Appaltatore dichiara di avere il proprio domicilio presso la sede di e che il referente per l’appaltatore nell’esecuzione del contratto è il sig. come sopra generalizzato.

ARTICOLO 19 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente contratto, ivi inclusa l’imposta di bollo di cui all’art.18, comma 10 del D.Lgs n.36/2023 e relativo Allegato I.4, con la sola esclusione dell’I.V.A. per la parte a carico della stazione appaltante, sono ad esclusivo carico dell’appaltatore.

Il presente Accordo Quadro viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti.

SOGESID S.p.A.
Ing. Errico Stravato

[Appaltatore]
dott.

Si approvano specificatamente ai sensi dell’art.1341 c.c. i seguenti articoli: art.1, art.2, art.3, art.4, art.6, art.10, art.15, art.16.

[Appaltatore]



dott.

Publicato il 02/02/2024